

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

lo UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di giugno; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-7-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-7-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-7-2007 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-7-2007 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-7-2009.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2011 a pag. 33.

TOSAP

Pagamento 3ª rata. Quanti sono soggetti al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'eventuale 3ª rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi e di uguale importo, scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

CANONE RAI-TV

Pagamento rata o presentazione dichiarazione di esenzione. Scade il termine per effettuare il versamento della 3ª rata trimestrale o della 2ª rata semestrale del canone Rai-Tv dovuto per l'anno 2011; la scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di versare il canone annuo in 4 rate trimestrali o in 2 rate semestrali.

Ai pensionati che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda al proprio Ente previdenziale (ad esempio l'Inps), entro il 15-11-2010, di pagare il canone a rate, l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2011, senza applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, compiuti entro oggi, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione, a partire dal secondo semestre 2011, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 (www.agenziaentrate.gov.it) nella quale è precisato che entro oggi va presentata apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione da parte di coloro che fruiscono del beneficio per la prima volta.



Entro fine luglio vanno registrate le fatture di acquisti intracomunitari del mese

MESE DI AGOSTO •••

1 LUNEDÌ

TERMINI PROCESSUALI

Inizio periodo sospensione. Con oggi inizia a decorrere il periodo di sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che terminerà il prossimo 15 settembre.

La sospensione dei termini si applica anche ai processi tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento tributi ricevuto il 30-6-2011, impugnabile avanti la Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può essere validamente proposto ricorso entro il 14 ottobre prossimo anziché il prossimo 29 agosto, in quanto non si computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.

5 VENERDÌ

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI

Versamento saldi e acconti con maggiorazione per persone fisiche e contribuenti soggetti a studi di settore. Le persone fisiche e i soggetti diversi che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, hanno ottenuto una piccola proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011, come già anticipato nel riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 21/2011 a pag. 26; coloro che non hanno provveduto al pagamento entro il 6 luglio scorso possono effettuarlo entro oggi maggiorando le somme dovute dello 0,40%.

La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai soggetti non persone fisiche

che partecipano a società soggette agli studi di settore.

In caso di rateazione degli importi dovuti si devono applicare gli interessi riportati nella *tabella 2* pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30, tenendo presente l'errata correge pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2011 a pag. 4.

CEDOLARE SECCA

Invio raccomandata agli inquilini. Per avvalersi del nuovo regime della cedolare secca, relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, è richiesta, pena l'inapplicabilità dell'opzione, la preventiva comunicazione agli inquilini, con lettera raccomandata non a mano, con la quale viene espressa la rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

Con la circolare n. 26/E dell'1-6-2011, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, l'Agenzia delle entrate ritiene che per l'anno 2011, per i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7-4-2011, la condizione richiesta dalla norma sia rispettata se la rinuncia è comunicata al conduttore nel termine stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6-7-2011 se l'acconto è dovuto in due rate, oppure il 30-11-2011 se l'acconto è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico 2012 o 730/2012) relativa all'anno d'imposta 2011.

Si ritiene pertanto che la comunicazione possa essere validamente effettuata entro oggi da parte delle persone fisiche che versano le imposte con la maggiorazione dello 0,4%, anche se sarebbe opportuna una precisazione ministeriale in tal senso.

Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone l'Agenzia ritiene non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione.

Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l'acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti.

La richiamata circolare n. 26/E, alla quale si rimanda per molte altre informazioni, ricorda inoltre che, in presenza di più locatori, l'opzione esercitata da uno di essi esplica effetti anche nei confronti degli altri locatori ai fini della rinuncia agli aggiornamenti del canone.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario